

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 40-8721

Legge regionale 9/2015, articolo 9. Approvazione del Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria e approvazione delle disposizioni attuative. Risorse regionali per il 2019 pari a euro 1.800.000,00. Integrazione della DGR 21-6908 del 25.05.2018.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

Italia, Cina, Nuova Zelanda, Grecia e Cile sono i maggiori produttori di actinidia a livello mondiale e complessivamente rappresentano oltre il 90% della produzione complessiva;

la coltivazione dell'actinidia, comunemente conosciuta come "kiwi", si è diffusa in Piemonte a partire dagli anni ottanta, trovando uno degli ambienti maggiormente vocati alla produzione di questo frutto. Nell'ordine Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Calabria sono le regioni in cui si è diffusa maggiormente e dalle quali proviene oltre l'80% del prodotto nazionale;

questa specie, inoltre, ha un importante ruolo sulla bilancia commerciale italiana in quanto l'export italiano di kiwi nel mondo rappresenta circa un terzo del prodotto complessivamente movimentato;

negli ultimi decenni l'actinidia ha, pertanto, rappresentato un punto di riferimento per molte aziende frutticole piemontesi, che ne hanno fatto una delle specie destinate a completare la loro base produttiva ed in alcuni casi si sono specializzate nella produzione di questo frutto;

l'actinidia, infatti, ha un calendario di raccolta che si pone al termine della campagna produttiva ed i frutti, che si conservano facilmente per mesi nelle celle frigorifere comunemente utilizzate per le altre specie, non comportano adeguamenti significativi agli impianti di condizionamento;

la sua conservabilità ne fa poi un prodotto particolarmente adatto all'esportazione anche sui mercati logisticamente meno accessibili.

Dato atto che:

l'actinidia, sino ai primi anni 2000 è stata caratterizzata da una scarsissima suscettibilità a funghi e parassiti animali, che ne faceva un prodotto privo di rischi da contaminazioni da agrofarmaci e adatto alla produzione biologica;

tuttavia, dai primi anni 2000, i produttori di actinidia hanno dovuto far fronte ad alcune avversità che, unite ad un mercato mondiale sempre più competitivo, hanno messo a dura prova la sopravvivenza di questo importante settore produttivo;

tra le problematiche di maggior rilievo si segnala la "Batteriosi dell'actinidia", una grave malattia il cui agente, denominato *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.), determina il collasso di parte o di tutta la parte aerea della pianta, riducendone drasticamente la produttività, sino a determinare il fallimento dell'intero impianto.

Preso atto che:

nonostante la messa in opera di numerosi interventi finalizzati a limitare la diffusione del batterio, in ottemperanza a quanto disposto da norme nazionali e regionali che introducevano misure di lotta obbligatoria, la malattia è oggi presente in gran parte del territorio nazionale;

peraltro la profilassi che negli anni è stata messa a punto per limitarne i danni spesso non risulta avere una piena efficacia e nel contempo comporta un consistente aumento dei costi di produzione;

nel 2012 in Provincia di Verona è poi stato segnalato un fenomeno, denominato "moria del kiwi", che comporta il collasso e la morte delle piante di actinidia. La medesima sindrome è comparsa in Piemonte nel 2015, dapprima nell'areale di produzione vercellese (comuni di Borgo d'Ale e Alice Castello) e successivamente nell'area frutticola compresa tra il saluzzese ed il pinerolese;

la diffusione della moria all'interno del frutteto è generalmente piuttosto veloce e comunque tale da portare alla compromissione dell'intero impianto nel corso di una sola annata;
tale moria del kiwi è attualmente classificata tra le malattie fisiologiche a prevalente componente abiotica;

l'indeterminatezza circa la causa non consente di individuare delle strategie di difesa sufficientemente efficaci e di conseguenza molti impianti, anche di giovanissima età, sono stati oggetto di estirpo.

Dato, atto, inoltre, che:

la realizzazione di un impianto di actinidia comporta un investimento iniziale molto elevato, per ammortizzare il quale occorre fare affidamento su una durata molto lunga dell'impianto stesso;

le aziende colpite, inoltre, generalmente specializzate nella coltivazione di specie arboree da frutto, per avviare la produzione di una specie alternativa devono investire ulteriori risorse per l'estirpo dell'impianto esistente e nella realizzazione di nuovi impianti;

ne consegue che i fenomeni sopra descritti stanno determinando una profonda crisi per l'intero settore frutticolo, con conseguenze gravi anche per gli altri soggetti della filiera: cooperative agricole, associazioni di produttori ortofrutticoli, commercianti ed esportatori che hanno investito ingenti somme negli impianti di selezione, condizionamento e confezionamento espressamente dedicati alle specie frutticole che caratterizzano il nostro areale produttivo e che non possono essere utilizzati per finalità diverse;

dai dati desumibili dall'anagrafe agricola del Piemonte (il servizio informatico che consente di gestire in modo integrato tutte le informazioni relative alle imprese che intendono avviare procedimenti amministrativi in materia di agricoltura), si evince come la superficie investita ad actinidia abbia raggiunto un massimo di 5.374 ettari nel 2011 per poi scendere progressivamente a 2.800 ettari nel 2018;

da una recente indagine promossa dal Settore produzioni agrarie e zootecniche, nonché sulla base di comunicazioni spontanee che diverse aziende hanno inoltrato alla Direzione Agricoltura, si evince che:

- nel corso della stagione autunno-invernale 2018-2019, siano stati oggetto di estirpo almeno 250 ettari investiti ad actinidia;

- di questi circa 50 risultano essere stati impiantati a partire dal 2007 mentre la restante parte è rappresentata da frutteti realizzati in precedenza.

Richiamato che l'articolo 116 della legge regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018." introduce alcune modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) stabilendo:

- al comma 1, che la Regione possa istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica o da cause fitosanitarie per l'applicazione dei mezzi di produzione integrata e biologica.

- al comma 3 che gli atti emanati in applicazione dell'articolo 9 della l.r. 9/2015 e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Preso atto, inoltre, che sulla base degli elaborati tecnico economici forniti da Agrion (Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese), che opera nell'areale in cui è diffusa la coltivazione del kiwi in Piemonte, risulta che:

i costi medi per l'impianto di un ettaro di kiwi siano pari a 24.176 euro;

le spese mediamente sostenute dalle aziende per il solo estirpo di un ettaro di kiwi siano pari a 7.356 euro.

Ritenuto, pertanto, che:

in base a quanto emerge dalla situazione sopra esposta, in relazione alle aziende che coltivano kiwi ed alle difficoltà di ordine economico che le medesime devono affrontare ed al fine di compensare, almeno in parte, il costo dell'impianto non ancora ammortizzato e dell'estirpo in modo che possano riconvertire più agevolmente la produzione, è opportuno approvare, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9/2015, il programma di aiuti, per l'anno 2019, finalizzato a sostenere la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria, di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante,

al fine di riconoscere un indennizzo più consistente per gli impianti estirpati ad un età delle piante inferiore od uguale a 12 anni, in quanto non è ancora stato possibile, per l'azienda, ammortizzare gran parte delle spese d'impianto e considerando che è, comunque, opportuno riconoscere un indennizzo a tutte le aziende che hanno estirpato kiwi durante la stagione autunno-invernale 2018-2019, in considerazione del fatto che i danni provocati dalle patologie sopra enunciate hanno colpito in modo generalizzato le aziende che producono questo frutto, causando perdite di produzione e aumento dei costi connessi all'adozione di misure atte a contenere i danni causati dalla "batteriosi del kiwi" e dalla "moria del kiwi", la concessione dell'aiuto venga computata:

- pari a 4.000,00 euro ad ettaro, per i frutteti di actinidia oggetto di estirpo nella stagione autunno-invernale 2018-2019, che sono stati impiantati dal 2007 in poi e, pertanto, siano stati dichiarati nei piani colturali dell'anagrafe agricola del Piemonte a partire dal 2008;

- pari a 2.000,00 euro ad ettaro, per i frutteti di actinidia realizzati in precedenza ed estirpati nello stesso periodo, a condizione che siano stati dichiarati nei piani colturali dell'anagrafe agricola del Piemonte.

Dato atto, altresì, che:

le suddette agevolazioni saranno erogati nell'ambito dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea relativo agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, così come modificato con il Regolamento (UE) n.316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Richiamato, altresì, che l' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 che, in particolare al comma 5, prevedono che il termine per la conclusione dei procedimenti, se non è stato espressamente stabilito da legge, regolamento o da atto deliberativo è di trenta giorni, e considerato che i termini necessari sono superiori, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti.

Ritenuto opportuno, ad integrazione della DGR 21-6908 del 25.05.2018 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515". disciplinare quanto segue:

1) Titolo del procedimento: "Approvazione dell'elenco dei beneficiari per l'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria."

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Termine finale del procedimento: 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

2) Titolo del procedimento: "Approvazione dell'elenco di liquidazione e contestuale incarico all'Arpa per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria"

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Termine finale del procedimento: 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data della determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari o, per le domande sottoposte a controllo in situ, 30 giorni a partire dalla data di ricezione degli esiti dei controlli.

3) Titolo del procedimento: "Controlli in situ relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria."

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

Termine finale del procedimento: 90 giorni dalla comunicazione da parte del Settore produzioni agrarie e zootecniche dell'elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ.

4) Titolo del procedimento: "Controlli in situ ex post relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria".

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

Termine finale del procedimento: 30/06/2020.

Ritenuto, altresì, di stabilire di:

destinare, per l'anno 2019, euro € 1.800.000,00 per l'attuazione del presente provvedimento
demandare al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche l'approvazione di un apposito bando sulla base dei criteri contenuti nel Programma di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del medesimo bando compresi gli idonei provvedimenti di spesa;

demandare al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali la realizzazione dei controlli in situ e dei controlli in situ ex post.

Sentita in data 27/3/2019 la Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2015.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto l'articolo 9 della L.R. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015" così come modificato dall'articolo 116 della legge regionale 19 del 2018;

Richiamato che la legge regionale 14 maggio 2015, n. 9. "Legge finanziaria per l'anno 2015" all'articolo 9, sancisce che:

i fondi già trasferiti ad Arpea destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari ad euro 7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali" e che in attuazione di quanto sopra è stato istituito il capitolo di entrata 33698/2019 con lo stanziamento di € 7.000.000,00 (comma 6);

le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella Missione 16 - Programma 1601 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 (comma 7);

le somme iscritte nella Missione 16 - Programma 1601 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del comma 4, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione (comma 8).

Dato atto che in attuazione di quanto sopra sono stati istituiti nella Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 annualità 2019 i capitoli di spesa 152570 - 152590 - 176560 - 176570 - 176580 e 176590 con uno stanziamento complessivo di € 7.000.000,00;

Dato atto che con quietanze n. 1397-1404-1405-1406-1407-1408-1409 e 1410 è stata introitata la somma di € 7.000.000,00 di cui all'accertamento 495/2019 disposto con atto dirigenziale n.145 del 18 febbraio 2019 sul capitolo di entrata 33698/2019.

Visto la legge regionale n. 9 del 19/03/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021".

Vista la DGR n. 1 – 8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

Vista la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, che istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata.

Dato atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (determinazione n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019.

Dato atto che all'onere derivante dal presente provvedimento, pari a €1.800.000,00 per l'anno 2019, si provvede a dare copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti in competenza sul capitolo di spesa n. 176580/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Vista la D.G.R. 35-8716 del 5 aprile 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015" così come modificato dall'art. 116 della legge regionale 19 del 2018, il "Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria" di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo di destinare, per l'anno 2019, euro € 1.800.000,00;

2. di stabilire che saranno ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente deliberazione gli agricoltori che conducevano superfici investite ad actinidia e che hanno estirpato tali impianti nella stagione autunno-invernale 2018-2019;

3. di stabilire che il contributo sarà pari a:

- 4.000,00 € per ogni ettaro soggetto ad estirpo qualora l'impianto sia stato realizzato dal 2007 in poi e sia stato dichiarato nei piani colturali dell'anagrafe agricola del Piemonte a partire dal 2008;

- 2.000,00 € per ogni ettaro soggetto ad estirpo qualora l'impianto sia stato realizzato precedentemente al 2007 e sia stato dichiarato nei piani colturali dell'anagrafe agricola del Piemonte.

4. di dare atto che al suddetto onere pari ad euro 1.800.000,00 in favore degli agricoltori per l'anno 2019, si provvede a dare copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti in competenza sul capitolo di spesa n. 176580/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

5. di demandare al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche l'approvazione di un apposito bando sulla base dei criteri contenuti nel Programma di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del medesimo bando compresi gli idonei provvedimenti di spesa;

6. Di demandare al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali la realizzazione dei controlli in situ e dei controlli in situ ex post;

7. di disciplinare, ad integrazione della DGR 21-6908 del 25.05.2018 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515", i seguenti procedimenti così come descritti in premessa:

1) Titolo del procedimento: "Approvazione dell'elenco dei beneficiari per l'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria."

2) Titolo del procedimento: "Approvazione dell'elenco di liquidazione e contestuale incarico all'Arpa per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria".

3) Titolo del procedimento: "Controlli in situ relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria."

4) Titolo del procedimento: "Controlli in situ ex post relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria".

8. di dare atto che le suddette agevolazioni saranno erogati nell'ambito dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea relativo agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, così come modificato con il Regolamento (UE) n.316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria (Legge regionale 9/2015, articolo 9)

1. Oggetto dell'intervento

Contributi per aziende agricole che hanno estirpato frutteti di actinidia tra il 1/7/2018 ed il momento di presentazione della domanda.

2. Durata dell'intervento

L'intervento viene attivato per l'anno 2019.

3. Competenze

Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in applicazione della LR 9/2015 art. 9 e s.m.i, esercita le funzioni necessarie all'attuazione del programma su tutto il territorio piemontese provvedendo a:

1. emanare il bando per la presentazione delle domande di aiuto;
2. istruire le domande sulla base dei dati contenuti nelle stesse e di quelli desumibili dal fascicolo aziendale dell'anagrafe agricola del Piemonte;
3. selezionare il campione di aziende da sottoporre ai controlli in situ, pari al 5% delle domande ammissibili a finanziamento, atti a verificare quanto desunto attraverso l'istruttoria documentale;
4. effettuare i controlli in situ;
5. selezionare il campione di aziende da sottoporre a controlli in situ ex post, pari al 5% delle domande ammesse a finanziamento, finalizzati a verificare il mantenimento degli impegni;
6. effettuare i controlli in situ ex post;
7. approvare gli elenchi di liquidazione;
8. trasmettere ad ARPEA gli elenchi di liquidazione.

Potranno essere prodotti più elenchi di liquidazione in modo da avviare tempestivamente a finanziamento le domande per le quali è stata conclusa l'istruttoria (punto 2) e che non saranno sottoposte a controllo in situ.

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche è incaricato di realizzare le attività di cui ai punti 1,2,3,5,7 ed 8.

Il Settore Attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali è incaricato di realizzare le attività di cui ai punti 4 e 6.

La Regione, più in generale, esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 della l. r. 34/98.

ARPEA

L'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura è incaricata dalla Regione di eseguire i pagamenti dei contributi previsti dal presente programma.

ARPEA corrisponderà i contributi spettanti direttamente ai beneficiari individuati dagli elenchi trasmessi dalla Regione.

ARPEA, inoltre, è tenuta allo svolgimento di tutte le funzioni, non menzionate nella presente deliberazione, riportate nella convenzione stipulata in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002 ed utili ai fini della corretta attuazione degli interventi.

4. Requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di aiuto e richiedere il contributo per la realizzazione degli interventi i conduttori di frutteti di actinidia, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- partita I.V.A. per il settore agricolo;
- iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte;
- fascicolo aziendale costituito ed aggiornato alla data di presentazione della domanda

5. Requisiti di ammissibilità

Il conduttore che intende accedere ai contributi deve aver realizzato, tra il 1/7/2018 ed il momento di presentazione della domanda, le operazioni di estirpazione totale di frutteti di actinidia riguardante una o più porzioni continue di superficie ciascuna di almeno 500 mq;

Deve inoltre impegnarsi a non reimpiantare gli appezzamenti oggetto di estirpo con *Actinidia* sp., sino al 30/06/2020, pena la revoca del contributo.

6. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei frutteti di actinidia

Relativamente ai frutteti di actinidia inseriti in domanda e che risultino ammissibili ai contributi di cui al presente Programma sarà concesso un contributo forfettario pari a:

€ 4.000,00 ad ettaro per i frutteti impiantati dal 2007 in poi e sia stato dichiarato nei piani colturali dell'anagrafe agricola del Piemonte a partire dal 2018;

€ 2.000,00 ad ettaro per i frutteti impiantati precedentemente al 2007 e sia stato dichiarato nei piani colturali dell'anagrafe agricola del Piemonte.

Le superfici dichiarate in domanda saranno ritenute ammissibili solo a condizione che dal fascicolo aziendale e, più precisamente, dal piano colturale, emerga che le medesime siano state oggetto di estirpo tra il 1/7/2018 ed il momento di presentazione della domanda.

Il piano colturale sarà utilizzato quale riferimento anche per la determinazione dell'anno d'impianto. Nel caso in cui ciò non sia possibile il contributo forfettario sarà pari a € 2.000,00 ad ettaro.

Possono essere ammesse a finanziamento le domande che raggiungano un importo minimo di contributo pari a € 500,00.

7. Dotazione finanziaria e riduzione del contributo a seguito di richieste che superino le risorse disponibili

Il presente programma dispone di una dotazione finanziaria pari a € 1.800.000,00.

Qualora le richieste ritenute ammissibili superino la risorse disponibili si provvederà ad una riduzione di tutti i contributi ritenuti ammissibili in modo proporzionale.

8. Presentazione delle domande

I soggetti interessati ad accedere ai contributi previsti dall'intervento regionale devono predisporre e presentare domanda di aiuto utilizzando gli appositi servizi on-line del portale Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) in base alle disposizioni che saranno definite in un successivo atto del Settore produzioni agrarie e zootecniche.

I frutteti di actinidia che saranno inseriti nella domanda di cui al paragrafo precedente e per i quali si richiedono i contributi di cui al presente Programma dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere stati oggetto di estirpazione totale tra il 1/7/2018 ed il momento di presentazione della domanda;
- l'estirpazione dovrà riguardare una o più porzioni continue di superficie ciascuna di almeno 500 mq;

Le superfici per le quali sarà richiesto il contributo di cui al presente bando non dovranno essere oggetto di nuovi impianti di Actinidia sp. sino al 30/06/2020.

La domanda, sottoscritta dal richiedente, costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

9. Istruttoria e controlli

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche riceve le domande esclusivamente mediante gli appositi servizi on-line del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e le istruisce seguendo la procedura sottoindicata:

- 1 - verifica rispondenza ai requisiti di ammissibilità;
- 2 - verifica dei dati contenuti in domanda rispetto ai dati contenuti nel fascicolo;
- 3 - determinazione del contributo spettante;
- 4 - estrazione delle domande da sottoporre a controllo in situ e comunicazione delle domande estratte al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali;
- 5 - comunicazione ai richiedenti degli esiti istruttori;

- 6 - predisposizione elenchi di pagamento e trasmissione degli stessi ad ARPEA;
- 7 - estrazione delle domande da sottoporre a controllo in situ ex post e comunicazione delle domande estratte al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali;

Il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali realizza i seguenti controlli:

- in situ entro 90 giorni dal ricevimento dell'elenco relativo alle domande da controllare, e ne comunica gli esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.
- in situ ex post entro il 30/06/2020 e ne comunica gli esiti al Settore produzioni agrarie e zootecniche.

10. Durata dei procedimenti amministrativi

La durata dei procedimenti amministrativi è la seguente:

1) Titolo del procedimento: "Approvazione dell'elenco dei beneficiari per l'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria".

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Termine finale del procedimento: 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

2) Titolo del procedimento: "Approvazione dell'elenco di liquidazione e contestuale incarico all'Arpea per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria"

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Termine finale del procedimento: 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data della determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari o, per le domande sottoposte a controllo in situ, 30 giorni a partire dalla data di ricezione degli esiti dei controlli.

3) Titolo del procedimento: "Controlli in situ relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria."

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

Termine finale del procedimento: 90 giorni dalla comunicazione da parte del Settore produzioni agrarie e zootecniche dell'elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ.

4) Titolo del procedimento: "Controlli in situ ex post relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria".

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

Termine finale del procedimento: 30/06/2020

La durata dei procedimenti superiore a trenta giorni è motivata:

- sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, in quanto non è possibile conoscere a priori il numero delle istanze che perverranno e il conseguente carico di lavoro in capo ai funzionari, a cui si va aggiungere questa nuova attività caratterizzata dall'improvvisa insorgenza e dall'indifferibilità e urgenza delle misure poste in essere;
- dalla prevedibile particolare complessità della fase istruttoria delle domande che richiede l'esecuzione di sopralluoghi e controlli in situ, anche ripetuti nel tempo, presso le sedi aziendali distribuite sul territorio regionale, atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute in domanda ed il mantenimento degli impegni assunti.
- nel caso del procedimento 4), inoltre, il termine coincide con la data in cui scade l'impegno dei beneficiari a non realizzare nuovi impianti di *Actinidia* sp. sulle superfici per le quali è stato richiesto il contributo di cui al presente bando.

11. Norme sulla privacy

Gli enti coinvolti dal presente atto amministrativo garantiranno il rispetto "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)". I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.